

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
Monaldi-Cotugno-CTO
Via Leonardo Bianchi - NAPOLI

Servizio proponente: Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° ~~280~~ del ~~18~~ APR. 2011

OGGETTO: Azienda Ospedale del Coll. Napoli - Adozione Regolamento per la sicurezza.

REGISTRAZIONE CONTABILE

Come da allegata scheda computerizzata

Il Direttore del Servizio Economico. Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. **3** pagine e n. **4** allegati, è stato pubblicato all'Albo di questa Azienda per
15 gg. consecutivi a decorrere dal **18 APR. 2011**

ed è divenuto esecutivo il **3 MAG. 2011**

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

- è pervenuto ex L.R. 52/94 al Collegio Sindacale il Prot.

- è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC.

Ufficio Registrazione Decisioni e Direttive

Il Responsabile del Procedimento

Ettore Longobardi

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- ✓ che l'Azienda Ospedaliera considera il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori un aspetto strategico della propria politica aziendale;
- ✓ che, allo stato, una gestione efficiente della sicurezza e salute dei lavoratori, in grado di fornire risposte in tempi rapidi all'interno ed all'esterno dell'Azienda, sia per gli aspetti documentali che operativi, risulta estremamente complessa a causa della eccessiva frammentazione delle competenze;
- ✓ **Vista** la Legge 3 agosto 2007, n. 123 - *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (artt. 1,4,8,9,10,11,12)*;
- ✓ **Viste** le Linee guida UNI-INAIL luglio 2011- *Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL)*;
- ✓ **Visto** il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato, che il Direttore Generale, quale Rappresentante Legale dell'Azienda, svolge funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/2008 con poteri di direttive, di indirizzo, di delega e di coordinamento;

Visto il regolamento, concernente l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (con esclusione della radioprotezione) predisposto, per la nuova Azienda, dal Consulente Ing. Francesco Cammisa, nominato con Deliberazione n. 402 del 31/05/2010.

Ritenuto, di procedere alla sua approvazione per una articolazione, all'interno della nuova Azienda, dei servizi necessari ai fini della tutela dei lavoratori e ipotizzarne i relativi adempimenti.

Preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione del presente provvedimento

DELIBERA

Adottare e rendere immediatamente esecutivo il "Regolamento concernente l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (con esclusione della radioprotezione)" allegato alla presente deliberazione e della quale è parte integrante;

Adottare, conseguentemente, tutti gli atti necessari per la pratica attuazione delle attività di sicurezza;

Dare mandato ai Dirigenti tutti delle UU.OO.CC. di vigilare sull'applicazione del suddetto regolamento;

Trasmettere copia del presente atto a:

- Collegio Sindacale
- Direttori Medici Ospedalieri Monaldi- Cotugno-CTO
- Direttori UU.OO.CC
- Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione plesso Monaldi e plessi Cotugno e C.T.O


Il Direttore Sanitario
Dott. Cosimo Maidino


Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giordano


Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Paesano

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
(CON ESCLUSIONE DELLA RADIOPROTEZIONE)**

Redatto con la collaborazione dall'ing. F. Cammisa



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Art. 1..... | 4 |
| Oggetto del Regolamento..... | 4 |
| Art. 2..... | 4 |
| Principali Termini e Definizioni..... | 4 |
| Art. 3..... | 4 |
| Riferimenti a leggi e norme..... | 4 |
| Art. 4..... | 5 |
| Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro..... | 5 |
| Art. 5..... | 6 |
| Potere di delega del Datore di Lavoro..... | 6 |
| a. Delega ai Direttori Medici di Presidio (DMPO)..... | 6 |
| b. Delega ai Responsabili delle UOC..... | 7 |
| Art. 6..... | 8 |
| Servizio di Prevenzione e Protezione..... | 8 |
| Art. 7..... | 8 |
| Compiti del Servizio..... | 8 |
| Art. 8..... | 9 |
| Organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione Aziendale..... | 9 |
| Art. 9..... | 9 |
| Addetti periferici del Servizio di Prevenzione e Protezione..... | 9 |
| Art. 10..... | 10 |
| Deleghe attribuite alle UOC..... | 10 |
| c. SERVIZIO FORMAZIONE..... | 10 |
| d. SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO..... | 10 |
| e. INGEGNERIA CLINICA..... | 11 |
| Art. 11..... | 11 |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione..... | 11 |
| Art. 12..... | 11 |
| RDLS (Rappresentante del Datore di lavoro per il monitoraggio della gestione del sistema della sicurezza)..... | 11 |
| Art. 13..... | 12 |
| Preposti e loro obblighi..... | 12 |
| Art. 14..... | 12 |
| Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente..... | 12 |
| Art. 15..... | 13 |
| Lavoratori e loro obblighi..... | 13 |
| Art. 16..... | 14 |
| Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza..... | 14 |
| Art. 17..... | 14 |
| Rapporti tra Servizio e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza..... | 14 |
| Art. 18..... | 14 |
| Rapporti con Organi di vigilanza..... | 14 |
| Art. 19..... | 14 |
| Informazione e Formazione dei lavoratori..... | 14 |
| Art. 20..... | 14 |
| Vigilanza e Controllo..... | 14 |
| Art. 21..... | 14 |
| Piano di Gestione delle Emergenze..... | 14 |

91



**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DI LAVORO (CON ESCLUSIONE
DELLA RADIOPROTEZIONE)**

| |
|--------------------------|
| REG 01 |
| Rev. n° 0 |
| Marzo 2011 |
| Pagina 3 di 16 |
| Reg_SIC_Mon_Cot_ |
| CTO.doc |
| Serv. Prev. e Protezione |

| | |
|--|----|
| Art. 22..... | 15 |
| Sistema di monitoraggio interno..... | 15 |
| Art. 23..... | 15 |
| Attività di reportistica..... | 15 |
| Art. 24..... | 15 |
| Termini di validità del Regolamento..... | 15 |
| Art. 25..... | 16 |
| Lista di distribuzione | 16 |

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, disciplina l'applicazione delle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Monaldi Cotugno CTO di Napoli.

Art 2

Principali Termini e Definizioni

| | |
|----------|--|
| SGS | Sistema di Gestione della Sicurezza |
| DG | Direttore Generale |
| DS | Direttore Sanitario |
| DMPO | Direttore Medico del Presidio Ospedaliero |
| FOR | Servizio Formazione |
| GRU | Gestione Risorse Umane |
| RSPP | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
| Servizio | Servizio di Prevenzione e Protezione |
| RLS | Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |
| MC | Medico Competente |
| RDLS | Rappresentante del Datore di Lavoro per il monitoraggio della gestione del Sistema della Sicurezza |
| UOC | Unità Operative Complesse |
| UOSD | Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale |
| UO | Unità Operative |

Art. 3

Riferimenti a leggi e norme

Legge 231/01

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Legge 3 agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (artt.1, 4, 8, 9, 10, 11 e 12);

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Linee guida UNI-INAIL luglio 2001

Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL)



Art. 4

Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro

Il Direttore Generale, quale Rappresentante Legale dell'Azienda, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/2008 con poteri di direttive, di indirizzo, di delega e di coordinamento.

In particolare:

- adotta un modello organizzativo e gestionale idoneo ad assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici prevedendo un idoneo sistema di verifiche ispettive interne (art. 30 del D. Lgs. 81);
- nomina, sentito il parere dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nomina il Medico Competente (MC);
- designa i collaboratori esterni ed ogni altra figura professionale ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di legge;
- valuta, ai sensi dell'art 28 e con il contributo dei Responsabili delle UOC, del RSPP e del MC, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- elabora, all'esito di tale valutazione il Documento di cui all'art. 28, 2° comma D. Lgs. 81/08;
- adotta, all'esito di tale valutazione, il Documento Aziendale di Gestione della Sicurezza curandone gli aggiornamenti, in occasione di modifiche delle attività significative ai fini della sicurezza e della salute degli operatori;
- fornisce risorse idonee al Servizio di Prevenzione e Protezione perché questo provveda all'individuazione e alla valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
- dispone le risorse finanziarie per la formazione/informazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti, su proposta metodologica e contenutistica dei Responsabili dei Dipartimenti, del RSPP e del MC;
- convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35;
- vigila, in caso di delega di funzioni, sull'operato dei dirigenti e del personale delegato, attraverso i sistemi di verifica e controllo progettati ed adottati.



Art. 5

Potere di delega del Datore di Lavoro

La delega, conferita a persona idonea, deve essere congruente con i poteri gestionali specifici attribuiti, ivi incluse le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti delegati, e prevede l'accettazione da parte del delegato.

Il datore di lavoro vigila che le attribuzioni trasferite siano correttamente gestite da parte del delegato.

a. Delega ai Direttori Medici di Presidio (DMPO)

Il Datore di lavoro delega, con atto formale, ai DIRETTORI dei plessi ospedalieri i poteri di direttive, di coordinamento, di verifica e controllo relativamente alle seguenti attribuzioni:

- nomina, ove ritenga opportuno, degli addetti periferici del Servizio di Prevenzione Protezione, operanti direttamente nelle Strutture stesse e coordinati nelle attività prevenzionistiche dal RSPP;
- collaborazione con RSPP ed il Medico Competente (MC) per la valutazione/aggiornamento di tutti i rischi;
- vigilanza sulla realizzazione dei programmi operativi delle misure di tutela contenute nel documento di sicurezza e nella programmazione annuale;
- pianificazione con il Servizio di Formazione, RSPP e MC dei programmi annuali di formazione/ informazione dei lavoratori circa i rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione adottate;
- verifica, attraverso il Medico Competente, che siano eseguite le attività di sorveglianza sanitaria;
- vigilanza sull'espletamento, da parte degli Enti tecnici, dei programmi di controllo e di manutenzione relativi agli impianti, alle strutture ed alle attrezzature di lavoro;
- vigilanza affinché, nella definizione di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con l'Azienda, sia garantita la sicurezza e la salute del personale terzo;
- messa a punto di un sistema di monitoraggio interno ed emissione di reports periodici, in collaborazione con RSPP e MC, sull'andamento della sicurezza nel Presidio per il Direttore Generale
- collaborazione nella stesura del Piano di Gestione delle emergenze, aggiornando l'elenco degli addetti, programmando le turnazioni al fine di assicurare in tutti i turni la presenza di personale formato.
- designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso;
- assunzione del ruolo di coordinamento delle attività di gestione in caso di insorgenza di condizioni di emergenza



Ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dalle funzioni assegnate, DMPO può delegare, al proprio interno, con Ordini di Servizio, Procedure Operative o altri strumenti idonei attribuzioni specifiche a propri collaboratori, dandone informazione al DG e RSPP.

b. Delega ai Responsabili delle UOC

Il Datore di lavoro delega, con atto formale ai Responsabili delle UOC le seguenti attribuzioni:

- o proposta per la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso;
- o obbligo di fornire gli elementi e collaborare con DMPO, RSPP ed il Medico Competente (MC) per la valutazione/aggiornamento dei rischi e di comunicare preventivamente agli stessi ogni variazione relativamente alle attività svolte, agli agenti biologici, fisici e chimici e delle attrezzature utilizzate ed altri fattori suscettibili di incrementare o comunque variare il rischio;
- o segnalazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, al Medico Competente ed alla Direzione Medica di Presidio dei problemi connessi alla gestione ed alla prevenzione e protezione degli Operatori, che potrebbe creare pericolo per la sicurezza dell'ambiente e delle persone;
- o obblighi secondo quanto previsto dal Titolo IX del D. Lgs 81/08 ("Protezione da agenti cancerogeni") e dal Titolo X ("Protezione da agenti biologici") nell'ambito delle strutture di appartenenza;
- o individuazione e programmazione delle misure atte al miglioramento delle condizioni di lavoro collaborando con il DMPO, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione ed il Medico Competente;
- o vigilanza sulla realizzazione dei programmi operativi delle misure di tutela contenute nel documento di sicurezza;
- o formalizzazione ed adozione di procedure operative, istruzioni, manuali di sicurezza e di ulteriori disposizioni attuative, nel campo della sicurezza, in collaborazione con il RSPP e MC;
- o l'osservanza, da parte di tutti gli operatori, delle norme e delle disposizioni in materia di sicurezza ivi compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), e collettiva (DPC);
- o l'addestramento dei lavoratori sull'uso delle nuove attrezzature di lavoro, sui nuovi cicli di lavoro, sull'introduzione di nuove sostanze, e la registrazione su scheda personale dell'avvenuto addestramento;
- o vigilanza sull'espletamento, da parte degli Enti tecnici, dei programmi di controllo e di manutenzione relativi alle attrezzature di lavoro;
- o collaborazione con il Servizio di Prevenzione per l'elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativamente ai contratti di fornitura di beni e servizi gestiti dalla propria area;
- o attuazione di tutte le ulteriori iniziative ritenute opportune, al fine di assicurare sempre uno standard di sicurezza per gli operatori del reparto e per il personale esterno (ditte, utenti ecc...).



Art. 6

Servizio di Prevenzione e Protezione

Al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge ed un più funzionale assolvimento dei compiti di cui all' art. 34 , è costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), di seguito denominato Servizio.

Il Servizio è struttura di staff del Datore di Lavoro con il quale collabora per promuovere, sul posto di lavoro, le migliori condizioni di sicurezza e di salute nelle attività lavorative.

Art. 7

Compiti del Servizio

Conformemente all'art. 34 del D. Lgs. 81/08 il Servizio provvede:

- a collaborare con il Datore di Lavoro all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- a collaborare con tutte le U.O. Aziendali per l'elaborazione dei documenti DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) promuovendo, con le UO incontri con le Ditte e con i rispettivi Servizi di Prevenzione;
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, con la collaborazione dei Responsabili delle Strutture;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure con la collaborazione dei Responsabili delle Strutture;
- a collaborare con il DMPO ed i Responsabili delle UOC nell'elaborazione del piano interno di emergenza ed evacuazione e istruzione gli operatori sulle misure comportamentali da osservare in situazioni di pericolo (incendio, terremoti ecc.);
- a collaborare sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza ai provvedimenti legislativi in materia d'igiene e sicurezza;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- a partecipare alla formazione ed informazione dei lavoratori con le modalità stabilite dalla relativa Procedura Aziendale ed in particolare:
 - a proporre i programmi di formazione dei lavoratori
 - a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di salute e sicurezza.
- a coordinare e fornire indirizzi metodologici per la stesura di procedure e pratiche operative di sicurezza per le varie attività aziendali;
- alla verifica dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs e successive;
- alla messa a punto delle verifiche ispettive interne della sicurezza;
- alla esecuzione di misurazioni di parametri al fine di valutare i fattori di rischio;
- ad analizzare periodicamente, in collaborazione con il MC e le UO interessate, gli infortuni verificatisi in Azienda, al fine di migliorare le misure preventive e protettive;



- alla tenuta dell'archivio e della documentazione secondo procedure prefissate;
- ad aggiornare i responsabili delle strutture sugli aggiornamenti legislativi e norme relative alla prevenzione e sicurezza dei lavoratori;
- a collaborare con DMPO nei rapporti con gli Organi di Vigilanza e partecipare ad eventuali sopralluoghi.

Per lo svolgimento dei compiti d'istituto, il Servizio ha la facoltà di accesso a tutti i luoghi di lavoro ed a tutta la documentazione necessaria.

I componenti del Servizio e gli RLS sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8

Organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione Aziendale

Per raggiungere le finalità prefissate sono richieste competenze multidisciplinari integrate e riguardanti tipologie di professionalità con competenze nel campo del rischio biologico, chimico, nel settore tecnico, impiantistico, ambientale, dell'igiene, della sicurezza, della patologia correlata al lavoro e dell'organizzazione del lavoro.

In considerazione della strutturazione e della complessità dell'Azienda e della disponibilità di risorse, ed alla luce dei rischi esistenti nelle diverse strutture, il Servizio di Prevenzione e Protezione è supportato sia dalle altre UO per le specifiche competenze, come richiamato negli articoli successivi, sia di consulenti esterni, scelti dal Datore do Lavoro, assumendo una funzione di coordinamento per il raggiungimento degli specifici obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 9

Addetti periferici del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono lavoratori appartenenti alle diverse UO, individuati e proposti dai Responsabili delle UOC al DMPO.

Non hanno, relativamente a detta attribuzione, responsabilità giuridiche in ordine alla gestione della sicurezza e salute dei lavoratori.

Hanno, in linea generale, il compito di supportare il RSPP nell'esecuzione delle varie attività del Servizio e coadiuvare i Responsabili delle UO perché sia correttamente applicato il modello di organizzazione e di gestione della Sicurezza adottato e formalizzato nelle procedure riportate nel MANUALE DELLA SICUREZZA.



Art. 10

Deleghe attribuite alle UOC

Deleghe specifiche

c. SERVIZIO FORMAZIONE

- Pianificazione, su indicazione dei DMPO, di RSPP e di MC, delle attività annuali di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.
- Programmazione operativa degli eventi.
- Monitoraggio della partecipazione ai corsi degli iscritti con riprogrammazione della partecipazione in caso di assenza giustificata
- Aggiornamento della scheda individuale di formazione dei lavoratori
- Rapporto al DG, a DMPO e al RSPP sull'andamento dei corsi

d. SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

- Attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
- Individuazione e valutazione, ai fini prevenzionistici, delle carenze strutturali ed impiantistiche relative ai luoghi di lavoro e pianificazione degli interventi in base agli indirizzi aziendali ed alle disponibilità finanziarie.
- Tenuta dei registri di legge e/o verifica della loro regolare tenuta da parte delle ditte cui sono stati delegati i relativi servizi e controlli (es. ascensori e montacarichi, controlli e verifiche obbligatori per gli impianti elettrici, sistemi antincendio, etc.).
- Archiviazione delle certificazioni rilasciate ai sensi della 46/90 e s.m e i. dai progettisti ed installatori.
- Individuazione, sulla base di specifiche indicazioni dei fornitori di beni o servizi, degli strumenti necessari (libri macchine, schede di rilievo, analisi tendenziale di parametri, ecc.) per l'ottimizzazione del sistema di controllo tecnico.
- Pianificazione e controllo, con emissione di documenti idonei, dello stato di avanzamento, degli interventi nel campo della prevenzione e rapporto alla Direzione Generale in presenza di scostamenti significativi.
- Aggiornamento degli schemi architettonici e verifica della corrispondenza degli stessi alle destinazione d'uso dei locali.
- Partecipazione alla stesura del DVR per quanto attiene al rischio architettonico, impiantistico e delle apparecchiature.
- Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativamente ai contratti di fornitura di beni e servizi gestiti dalla propria area con la collaborazione del RSPP.



e. INGEGNERIA CLINICA¹

- Pianificazione e controllo delle manutenzioni affidate a Ditte
- Controllo e vigilanza sul mantenimento dell'efficienza dei dispositivi medici e delle apparecchiature elettromedicali.
- Collaborazione con le UO per la definizione delle specifiche tecniche di acquisto, con indicazione dei percorsi di addestramento del personale utilizzatore dei dispositivi e partecipazione al collaudo delle strumentazioni ed apparecchiature acquistate.
- Tenuta dei registri di legge, o verifica della loro esistenza ed aggiornamento degli stessi da parte delle ditte o professionisti cui sono stati delegati i relativi servizi e controlli.
- Emissione di ordini di servizio per la gestione in sicurezza delle apparecchiature
- Gestione del database delle apparecchiature elettromedicali, valutazione del livello di efficienza e dei costi di manutenzione
- Collaborazione nell'addestramento dei lavoratori per l'uso di nuove attrezzature curando la registrazione degli interventi secondo le modalità stabilite dalla relativa Procedura Aziendale (Formazione Informazione Addestramento)
- Valutazione in collaborazione con le UO dei rischi relativi all'uso delle attrezzature ed apparecchiature elettromedicali
- Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativamente ai contratti di fornitura di beni e servizi gestiti dalla propria area con la collaborazione del RSPP.

Art. 11

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Direttore Generale, quale Datore di Lavoro, ha esperienza nella gestione di processi organizzativi complessi, conoscenze specifiche nel campo della gestione della Prevenzione e capacità tecnico-organizzative adeguate per pianificare le iniziative predisposte per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza coordinando gli Addetti periferici della Sicurezza ed i Collaboratori interni e/o esterni al Servizio medesimo

RSPP è in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/08 e s. m. e i.

Art. 12

RDLS (Rappresentante del Datore di lavoro per il monitoraggio della gestione del sistema della sicurezza)

Il RDLS², nominato dal DG :

gestisce, su delega del Datore di Lavoro, il sistema di monitoraggio della sicurezza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema di gestione utilizzando risorse allo scopo addestrate e relaziona al DG sul rispetto delle procedure da parte del sistema e propone modifiche atte al miglioramento del sistema di controllo.

¹ Servizio deputato alla gestione delle apparecchiature elettromedicali

² Le attribuzioni del RDLS sono attribuite al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



aggiorna il manuale della Sicurezza dei lavoratori, le procedure di sistema e coordina metodologicamente i manuali e procedure di sicurezza redatti dalle singole UO.

organizza e realizza le verifiche ispettive come previsto dalle procedure utilizzando opportune check list e relaziona al DG ed al responsabile della UOC ispezionata sull'esito delle verifiche.

Art. 13

Preposti e loro obblighi

Il preposto, come identificato dal D. Lgs. 81/08, è un dipendente dell'Azienda che ha responsabilità di gestione del personale (Capi Sala, Tecnici, Dirigenti sanitari,...).

Ha l'obbligo di sorvegliare che le attività lavorative siano espletate nel rispetto delle procedure aziendali ai fini della salvaguardia dei lavoratori, dei pazienti, dei visitatori e dell'ambiente (Uso dei DPI, dei DPC, smaltimento corretto dei rifiuti,...).

Verifica che le attività dei Terzi espletate nella propria area siano secondo quanto previsto dai capitolati, compilando i reports richiesti.

A tal fine sono tenuti a:

- vigilare sullo svolgimento delle attività e sul corretto impiego di attrezzature di lavoro, richiamando all'occorrenza il personale dipendente e, in caso di difformità di comportamento o malfunzionamenti, intervenire tempestivamente per il corretto ripristino;
- in caso di infortunio e mancato infortunio compila correttamente i moduli predisposti nella procedura della gestione degli infortuni e ne analizza con SPP la dinamica per evitare il ripetersi dell'evento;

Art. 14

Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente

L'Azienda garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 81/08.

Il Medico Competente (*art 25. Obblighi del MC*):

- partecipa alla gestione della formazione dei lavoratori con le modalità stabilite dalla relativa Procedura Aziendale;
- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero delle unità operative e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari di cui all'artt. 25, 229, 242, 259, 279 del D. Lgs 81/08 e s. m. e i.;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 41;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'Azienda con salvaguardia del segreto professionale;



- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni in materia di sicurezza, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza dalle UOC;

Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne supporta gli oneri finanziari.

Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

I dati sanitari dei lavoratori in possesso del Medico Competente, utili ai fini della sorveglianza sanitaria, sono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto della normativa di in materia di *privacy*.

Il medico competente cura secondo le norme vigenti la tenuta dei registri degli esposti compresi gli esposti al rischio per uso di sostanze cancerogene.

Art. 15

Lavoratori e loro obblighi

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento s'intendono come "lavoratori":

- a. il personale medico, dirigente sanitario, infermieristico, tecnico ed amministrativo dipendente dell' Azienda, della SUN e di Federico II;
- b. i soggetti, non organicamente strutturati, che svolgano attività di collaborazione in base a contratti di diritto privato o di rapporti temporanei comunque denominati.

I lavoratori ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono gli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, osservando in particolare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti



Art. 16

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art. 4 comma 4, "sono eletti o designati dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno".

Art. 17

Rapporti tra Servizio e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Premesso che il Servizio ha rapporti diretti esclusivamente con il Datore di Lavoro, le comunicazioni e le richieste relative a problemi inerenti la sicurezza, da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, denominati RLS, dovranno essere effettuate in forma scritte ed indirizzate al Datore di Lavoro ed al RSPP.

Art. 18

Rapporti con Organi di vigilanza

I rapporti con gli Organi di Vigilanza e Controllo sono tenuti, oltre che dal Datore di lavoro, da DMPO e da RSPP per le rispettive attribuzioni.

Art. 19

Informazione e Formazione dei lavoratori

Il Datore di Lavoro, sulla base delle esigenze indicate da DMPO e dai Responsabili delle UOC (relativamente all'addestramento su apparecchiature), assegna le risorse economiche necessarie per l'attuazione degli obblighi ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Art. 20

Vigilanza e Controllo

La vigilanza per l'applicazione delle norme di legge ed aziendali nel campo della prevenzione e sicurezza è attuata dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti secondo le specifiche competenze e funzioni assegnate dalla legge e nell'organizzazione del lavoro. Il RDLS, fornisce il supporto metodologico ed organizzativo perché la vigilanza possa essere efficacemente e costantemente realizzata e coordina, unitamente a RSPP, le attività di vigilanza in materia di sicurezza di DMPO e delle UO.

Art. 21

Piano di Gestione delle Emergenze

Il piano redatto secondo quanto disposto dalla SEZIONE VI del D. Lgs. 81/08 (Gestione delle emergenze, recepisce le disposizioni di legge in materia di antincendio, igiene e sicurezza sul lavoro.



**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DI LAVORO (CON ESCLUSIONE
DELLA RADIOPROTEZIONE)**

| |
|-----------------------------|
| REG 01 |
| Rev. n° 0 Marzo 2011 |
| Pagina 15 di 16 |
| Reg_SIC_Mon_Cot_ CTO.doc |
| Serv. Prev. e Protezione |

L'attuazione e l'aggiornamento del piano sono assegnati al Comitato di Gestione delle Emergenze di cui è responsabile il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero.

Art. 22

Sistema di monitoraggio interno

RDLS, con la collaborazione di RSPP, gestisce il sistema di monitoraggio interno e di *reporting* per le attività previste dalle procedure, finalizzato a verificare le performance e le possibili aree di miglioramento, al fine di garantire o migliorare l'erogazione delle attività medesime e l'efficacia delle stesse rispetto al personale dipendente, dei pazienti e visitatori.

Art. 23

Attività di reportistica

RSPP:

relaziona al Datore di lavoro o al DMPO su ogni evento significativo inerente il presente regolamento e sugli esiti dei controlli svolti.

Art. 24

Termini di validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore e viene portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.

Per quanto non specificamente indicato o specificato, si fa riferimento al Decreto Legge 81/2008 e s. m.e i. ed a norme cogenti relative alla gestione della sicurezza e salute dei lavoratori.



**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DI LAVORO (CON ESCLUSIONE
DELLA RADIOPROTEZIONE)**

REG 01
Rev. n°0
Marzo 2011
Pagina 16 di 16
Reg_SIC_Mon_Cot_
CTO.doc
Serv. Prev. e Protezione

Art. 25

Lista di distribuzione

| | |
|--|--|
| DIRETTORE GENERALE | |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DIRETTORE SANITARIO | |
| DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO MONALDI | |
| DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO COTUGNO | |
| DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO CTO | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | |
| SERVIZIO FORMAZIONE | |
| GESTIONE RISORSE UMANE | |
| RESPONSABILI UOC | |
| RSPP | |
| MEDICO COMPETENTE MONALDI | |
| MEDICO COMPETENTE COTUGNO | |
| MEDICO COMPETENTE CTO | |